



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE
PROVINCIALE CASERTA

VIA ROMA, 11- PARCO EUROPA SC "A" – 81100 CASERTA
TEL. 0823/322040 – FAX 0823/323804
Sito Internet : www.figc-campania.it
e-mail: figcdelcaserta@libero.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 13 del 10 Novembre 2016

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Le Società di Terza Categoria sono invitate presso questa Delegazione , Martedì 15 Novembre 2016 alle ore 17.00 per la presentazione del calendario 2016/2017.
Si chiede di essere rappresentati da un Dirigente e/o allenatore o capitano.

I Campionati di: TERZA CATEGORIA- ALLIEVI – GIOVANISSIMI ed il Torneo ESORD. A 11 C/ARBITRO, ed Attività di Base, inizieranno domenica 20 novembre 2016.

CORSO PER L'ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore Tecnico F.I.G.C. e l'ADISE – Associazione Italiana Direttori Sportivi –, in collaborazione con il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C., promuovono un Corso per Collaboratori della Gestione Sportiva destinato alle figure dirigenziali che operano in ambito dilettantistico. Il corso di formazione e di abilitazione, organizzato da questo Comitato Regionale, ai sensi dell'Art. 47 bis del Regolamento della LND, con la supervisione didattica del Settore Tecnico F.I.G.C. e dell'ADISE che sceglie i docenti tra le personalità scientifiche e professionali di spicco del calcio italiano. Il Corso in questione, organizzato da questo Comitato Regionale, attraverso docenti di alta professionalità e di spicco del calcio italiano, si propone di offrire un'importante occasione per accrescere le competenze di base e quelle più specifiche che riguardano il mondo dilettantistico, favorendo il miglioramento della gestione sportiva delle società calcistiche. Il Corso si svolgerà a Napoli nel periodo pre-natalizio, previa la manifestata volontà da parte di un minimo di 25 persone che dovranno trasmettere l'apposita scheda-dati di adesione, allegata al Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 ottobre 2016, insieme alla locandina con l'indicazione delle materie del Corso ed alla bozza del Bando di ammissione.

OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PROROGA OBBLIGO AL 1° GENNAIO 2017 CORSI DI FORMAZIONE

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito delle proroghe del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016 e successivamente al 23 novembre 2016 e poi al 1° gennaio 2017, come dalla Circolare n. 25 della L.N.D., che si allega al presente C.U.), disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, entro il 1° gennaio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uso accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici. Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 2449021, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo. La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta). Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI PER SOCIETÀ L.N.D. E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Dalla corrente stagione sportiva 2016/2017 non saranno più prodotti i moduli cartacei per il tesseramento dei Tecnici.

La Lega Nazionale Dilettanti ha messo in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei

TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico.

Sul **portale web della L.N.D.**, nella sezione "**Area società**" è disponibile una nuova sezione del **MENU**

nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli Allenatori, Medici e Massaggiatori, degli iscritti al Settore.

Il modulo di tesseramento, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire al Comitato, il quale dopo aver eseguito i necessari controlli, invierà le richieste di tesseramento al Settore Tecnico, per la consequenziale ratifica del tesseramento.

Le società potranno controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, attraverso la funzione "pratiche aperte", in analogia a quanto avviene per le altre tipologie di tesseramento.

ELENCO SOCIETA' DICHIARATE INATTIVE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

A.S.D. G.S. CASALE DI TEANO	COD.67.076	TEANO
A.S.D. RINASCITA SANNICOLESE	COD.621.225	S.NICOLA LA STRADA
POL. FUTSAL PIETRAMELARA	COD.919.798	PIETRAMELARA

**I calciatori e i tesserati delle sopra elencate società sono svincolati d'ufficio.
Art. 110 N.O.I.F.**

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2016/2017 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di**

anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

COPPA PROVINCIA DI CASERTA

Anche quest'anno, autorizzata dal C.R. Campania, è istituita la Coppa "Provincia di Caserta".

La partecipazione alla Coppa è riservata alle Società iscritte al campionato di Terza categoria.

Alla presentazione del Campionato di Terza Categoria, verra' discusso con le Società partecipanti a detto Campionato, il regolamento per lo svolgimento, le date d'inizio, termine e modalità..

Il Regolamento per lo svolgimento della Coppa, sarà in ogni caso, pubblicato su successivi C.U.

Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

ONERI FINANZIARI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016 / 2017

ESORDIENTI 2° anno 11c11 (c/arbitro)

Quota Arbitro € 300,00

Con Assegno Circolare intestato a : Legg Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Campania

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D'ETÀ NELLE CATEGORIE S.G.S.

CATEGORIA	FASCIA D'ETÀ	ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE
<u>Allievi</u>	2000 – 2001	2002 e 2003, dopo il compimento del 14° anno di età;
<u>Allievi "Fascia B"</u>	2001	2002 e 2003, dopo il compimento del 14° anno di età;
<u>Giovanissimi</u>	2002 – 2003	Fino al compimento del 12° anno di età;
<u>Giovanissimi Fascia B</u>	2003	2004/2005 Fino al compimento del 12° anno di età.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA

Elenco delle società che hanno presentato domanda per la partecipazione al Campionato Provinciale III Categoria (definitivo)

ATLETICO NUOVA PIGNATARO
FALCIANO CALCIO 2016
FRANCOLISE 2016
SPORT. MACERATA CAMPANIA
MIMMO NATALE
CASTELMORRONE 2015
RFC LIONS SKA CASERTA
VIRTUS S.ANDREA
NEWELL'S OLD BOYS
AVERSA F.C.
ATLETICO VILLA LITERNO
DOMITIANA CLUB 2
WORLD SOCCER

Elenco delle società che hanno presentato domanda per la partecipazione al Campionato Provinciale Allievi (definitivo)

SUESSOLA ACADEMY
TEANO CALCIO 1939
VIS CARANO CALCIO
POL. RINASC. SANNICOLESE
FERTILIA BOYS
VIRTUS VALENTE 2008
REAL VITULAZIO
AURUNCI

ACCADEMIA CALCIO 2012
PROGETTO EUROPA CESA A
PROGETTO EUROPA CESA B
REAL ALIFE
WORLD SOCCER
GLADIATOR
OASI GIOVANI CARINOLA
REAL COLLEPIANO
SPARTA S.TAMMARO
AVERSA NORMANNA
ARDOR QUALIANO
CASERTA ACADEMY
REAL S.MARIA A VICO
VIS CAPUA
SPORTING ATELLANA
ALFONSO CAMORANI
ROBUR CASERTA

**Elenco delle società che hanno presentato domanda per la partecipazione al
Campionato Provinciale Giovanissimi (definitivo)**

SUESSOLA ACADEMY
SPORTING CLUB S. PRISCO
CALATIA CALCIO MADDALONI
POL.SPORTING MONDRAGONE
HERMES CASAGIOVE
VIS CARANO CALCIO
VIRTUS VALENTE 2008
POL. SPORTING MONDRAGONE
REAL S. MARIA A VICO
TDL MARCIANISE
PROGETTO EUROPA CESA
POL. ATHENA
GLADIATOR
CAIANELLO
VALLE
ALFONSO CAMORANI
NUOVA JUVE SAMMARITANA
CASERTA ACADEMY
VIS CAPUA
CASERTANA SRL
S.MARCO EVANGELISTA

Elenco delle società che hanno presentato domanda per la partecipazione al Torneo Provinciale Esordienti a 11 con arbitro. (definitivo)

CALCIO MATESE
CAPUA
CASERTA ACADEMY
SPORTING ATELLANA
FOXES S.S.
RECALE 2002
POL.SPORTING MONDRAGONE
STELLAZZURRA SANFELICIANA
VIS CARANO CALCIO
POL. RINASC. SANNICOLESE
F.C. CASERTANA
VIRTUS VALENTE 2008
POL. SPORTING MONDRAGONE
AURUNCI
TDL MARCIANISE
SPORT. MACERATA CAMPANIA "A"
SPORT. MACERATA CAMPANIA "B"
VIS CAPUA
GLADIATOR
CAIANELLO
OASI GIOVANI CARINOLA
VIRTUS SPARANISE CALCIO
REAL COLLEPIANO
PROGETTO EUROPA CESA
NUOVA JUVE SAMMARITANA
ROBUR CASERTA
NINO GRAVINA

Le Società iscritte ai Campionati Allievi di fascia B (n.4) e Giovanissimi di fascia B (N.3) sono state accorpate come d'accordo con le Società interessate ai rispettivi campionati Allievi e Giovanissimi.

ATTIVITA' DI BASE

Per motivi logistici ed organizzativi l'inizio delle attività di base sotto indicate è programmato per il 20 novembre 2016.

ESORDIENTI A 9 CALCIATORI MISTI:

Questa categoria prevede la presenza del dirigente-arbitro.

E' riservata ai calciatori nati dal 1 Gennaio 2004 al 31 Dicembre 2005 e/o ai calciatori nati nel 2006 (e che abbiano compiuto il decimo anno nell'anno in cui ha avuto inizio la corrente stagione sportiva). In ogni tempo di gioco dei primi due, è obbligatorio schierare almeno due calciatori, (due diversi per tempo), nati nel 2005 o nel 2006 (che abbiano compiuto il decimo anno).

PULCINI MISTI:

Questa categoria prevede **esclusivamente** la modalità dell'autoarbitraggio.

E' riservata ai calciatori nati dal 1 Gennaio 2006 al 31 Dicembre 2007 e/o ai calciatori nati nel 2008 (e che abbiano compiuto l'ottavo anno nell'anno in cui ha avuto inizio la corrente stagione sportiva). In ogni tempo di gioco dei primi due, è obbligatorio schierare almeno un calciatore, (uno diverso per tempo), nato nel 2007 o nel 2008 (che abbia compiuto l'ottavo anno nell'anno in cui inizia la stagione sportiva).

L'attività è suddivisa in due fasi: quella autunnale e quella primaverile (all'inizio della fase primaverile è possibile iscrivere nuove squadre).

Per la fase primaverile i tornei avranno uno svolgimento all'Italiana semplice e cioè con partite di sola andata (le squadre si incontrano tra loro una sola volta).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E GARE NELLE CATEGORIE DELL'ATTIVITA' DI BASE

CATEGORIA ESORDIENTI

ESORDIENTI A 9 CALCIATORI

Tempi: 3 da 20 minuti

Dimensioni campo in mt.: 65-75X45-50 (porte poste sulla linea dell'area di rigore)

Dimensioni porte in mt.: 5,50X2 in alternativa 5-6X1,80-2

Palloni: n. 4 in cuoio

Fuorigioco indicato da una linea (o da delimitatori) a 15 metri da quella di fondo

Concesso il retropassaggio al portiere fatto salvo che la palla non può essere toccata con le mani.

Non concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria.

1 Time out di 1' per squadra per ciascun tempo di gioco.

CATEGORIA PULCINI

PULCINI A 7 CALCIATORI

Tempi: 3 da 15 minuti

Dimensioni campo in mt.: 55-65X40-45 (porte poste sulle linee laterali)

Dimensioni porte in mt.: 5X1,80 in alternativa 4-6X1,80-2

Palloni: n. 4 in cuoio

è concesso il retropassaggio con i piedi al portiere

non c'è fuorigioco

in caso di una differenza di 5 reti durante un tempo di gioco, la squadra in svantaggio può giocare con un giocatore in più fino a quando la differenza si riduce a -3

1 Time out di 1' per squadra per ciascun tempo di gioco.

GRADUATORIE DI MERITO

Verranno stilate per ogni singola categoria e verranno inseriti i requisiti di ogni singola Scuola di calcio, in relazione a: Tipologia di riconoscimento – Partecipazione alle varie riunioni e corsi indetti dalle Delegazioni Provinciali - Partecipazione alle varie manifestazioni organizzate dalle Delegazioni Provinciali (“Giochiamo insieme”, “Sei bravo a...”) – Rispetto del rapporto tra numero di tesserati e squadre iscritte ai tornei – Partecipazione a tornei con squadre composte da sole bambine - Tesseramento di tecnici qualificati e di istruttori CONI-FIGC, secondo il seguente schema:

Esordienti:

N	SQUADRA	M.P.F.A.	M.P.F.P.	TOT. 1	E	S	C	RI. IN.	RI. C	S.B.	P.A.	TE. SQ.	TE. TEC.	TE. IST.	ATT. FEM.	ATT. DIV.	ATT. IST.	ATT. SOC.	PR. PSIC.	TOT. 2	TOT. GEN.	

Pulcini e "Sei Bravo a...":

N	SQUADRA	E	S	C	RI. IN.	RI. C	S.B.	P.A.	TE. SQ.	TE. TEC.	TE. IST.	ATT. FEM.	ATT. DIV.	ATT. IST.	ATT. SOC.	PR. PSIC.	TOT. GEN.

Piccoli Amici:

N	SQUADRA	E	S	C	RI. IN.	RI. C	S.B.	P.A.	TE. P.A.	TE. TEC.	TE. IST.	ATT. FEM.	ATT. DIV.	ATT. IST.	ATT. SOC.	PR. PSIC.	TOT. GEN.

Legenda:

M.P.F.A. = MEDIA PUNTI FASE AUTUNNALE
M.P.F. P. = MEDIA PUNTI FASE PRIMAVERILE
TOT. 1 = TOTALE MEDIE FASE AUTUNNALE E PRIMAVERILE
E = SCUOLA CALCIO ELITE
S = SCUOLA DI CALCIO
C = CENTRO CALCISTICO DI BASE
RI. IN.= PRESENZA RIUNIONE INFORMATIVA
RI. C = PRESENZA RIUNIONE CENTRI CALCISTICI DI BASE
S.B. = SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO
P.A. = MANIFESTAZIONE "GIOCHIAMO INSIEME" PICCOLI AMICI
TE. SQ.= RAPPORTO TESSERATI/SQUADRE ISCRITTE
TE. P.A. = NUMERO TESSERATI PICCOLI AMICI
TE. TEC. = TESSERAMENTO SOCIETARIO TECNICI
TE. IST. = TESSERAMENTO SOCIETARIO ISTRUTTORI DI SCUOLA CALCIO
ATT. FEMM.= TESSERAMENTO CALCIATRICI
ATT. DIV.= PROGETTO DI ATTIVITÀ CON BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
ATT. IST.= ATTIVITÀ CON ISTITUTI SCOLASTICI
ATT. SOC.= PROGETTO DI ATTIVITÀ NEL TERRITORIO
PR. PSIC.= PROGETTO CON COLLABORAZIONE DELLO PSICOLOGO
TOT. 2 = TOTALI PARZIALI
TOT. GEN.= TOTALE GENERALE

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE FESTE REGIONALI "ESORDIENTI", "PULCINI", PICCOLI AMICI E "SEI BRAVO A... SCUOLA DI CALCIO"

TIPOLOGIA DI RICONOSCIMENTO

REQUISITO	PUNTI
Scuola di Calcio élite (SCE)	35
Scuola di calcio (SDC)	25
Centro calcistico di base (CCDB)	15

PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI

REQUISITO	PUNTI
Presenza alla Riunione informativa delle Scuole di Calcio	10
Presenza ai Corsi informativi (solo per CCDB e nuove affiliate)	3

PARTECIPAZIONI ALLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI F.I.G.C.

REQUISITO	PUNTI
Partecipazione al "Sei bravo a Scuola di calcio" (solo per CCDB)	3
Partecipazione al "Giochiamo insieme" (Piccoli amici 2008-2009-2010)	5

RAPPORTO TESSERATI/SQUADRE ISCRITTE AI TORNEI UFFICIALI F.I.G.C.

REQUISITO	PUNTI
Rapporto tesserati/numero di squadre iscritte categoria Esordienti e Pulcini (punteggio per ogni singola graduatoria):	
Esordienti fino a 20 tesserati/ 1 squadra – fino a 40 tesserati 2 squadre - ecc.	5
Pulcini fino a 15 tesserati/ 1 squadra – fino a 30 tesserati 2 squadre - ecc.	5
Mancato rispetto di tali rapporti	0
Piccoli amici (solo numero dei tesserati): fino a 15 tesserati	5
da 15 a 30 tesserati	7,5
oltre 30 tesserati	10

TESSERAMENTO SOCIETARIO DI TECNICI ED ISTRUTTORI C.O.N.I.- F.I.G.C.

REQUISITO	PUNTI
Tesseramento societario di tecnici in possesso di abilitazione, documentato mediante copia del tesseramento societario o della lista tecnici protocollata dal C.R. Campania della LND :	
Da 1 a 3 tecnici	1
Da 4 a 6 tecnici	2
Da 7 a 9 tecnici	3
Da 10 a 12 tecnici	4
Da 13 tecnici ad oltre	5
Tesseramento societario istruttori CONI-FIGC documentato tramite copia dell' attestato di superamento di Corso e del tesseramento da allenatore presso la Società:	
Da 1 a 3 istruttori	0,5
Da 4 a 6 istruttori	1
Da 7 a 9 istruttori	1,5
Da 10 a 12 istruttori	2
Da 13 istruttori ad oltre	2,5

ULTERIORI INDICATORI DI QUALITA' AGGIUNTIVI AI REQUISITI OBBLIGATORI

(tali indicatori possono aggiungere punti alla graduatoria con la presentazione di progetti, ritenuti validi da una Commissione regionale di tecnici dell'Attività di Base, di tipologia diversa da quelli presentati nella documentazione obbligatoria)

REQUISITO	PUNTI
Attività femminile (Rapporto tesserati maschi/tesserate femmine pari al 3%)	5
Progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e "normodotati"	3
Convenzione con istituti scolastici	3
Progetto sociale legato al territorio	3
Progetto formativo con la collaborazione di uno psicologo	3

Modello distinta gara da utilizzare per gli incontri dei rispettivi raggruppamenti utile ai fini della graduatoria di merito finale:

IMPORTANTE

Si fa presente alle Società che per l'orario delle gare da disputare viene rispettato l'ordine così come da Calendario.

F.I.G.C. - Delegazione Provinciale/Distrettuale di												Stagione		
Categoria _____ Anno _____				INCONTRO/CONFRONTO DEL/...../.....				MODALITA' DI GIOCO SQUADRA "B"				MULTIPARTITE <input type="checkbox"/> n° gare _____	RISULTATO*	
SQUADRA "A"												SQUADRA "B"		
N°	DATA NASCITA GG MM AA	N° CARTELLINO	COGNOME	NOME	PRESENZA 1°T 2°T 3°T	N°	DATA NASCITA GG MM AA	N° CARTELLINO	COGNOME	NOME	PRESENZA 1°T 2°T 3°T			
1						1								
2						2								
3						3								
4						4								
5						5								
6						6								
7						7								
8						8								
9						9								
10						10								
11						11								
12						12								
13						13								
14						14								
15						15								
16						16								
17						17								
18						18								
TECNICO A.d.B.		Sig.		Tesserata n.		TECNICO A.d.B.		Sig.		Tesserata n.				
DIRIGENTE ACC.		Sig.		Tesserata n.		DIRIGENTE ACC.		Sig.		Tesserata n.				
MASSAGGIATORE		Sig.		Tesserata n.		MASSAGGIATORE		Sig.		Tesserata n.				
SQUADRA "A" - DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SQUADRA "B"						SQUADRA "B" - DA COMPILARE A CURA DEL DIRIGENTE DELLA SQUADRA "A"								
SALUTO		<input type="checkbox"/>		SUFFICIENTE		SALUTO		<input type="checkbox"/>		SUFFICIENTE				
INIZIO E FINE GARA		TIME <input type="checkbox"/> OUT		INSUFFICIENTE		INIZIO E FINE GARA		TIME <input type="checkbox"/> OUT		INSUFFICIENTE				
GREEN CARD		<input type="checkbox"/>		BUONO		GREEN CARD		<input type="checkbox"/>		BUONO				
BAMBINE		<input type="checkbox"/>		INSUFFICIENTE		BAMBINE		<input type="checkbox"/>		INSUFFICIENTE				
SOSTITUZIONI REGOLARI SQ. 'A'		SI <input type="checkbox"/>		BUONO		SOSTITUZIONI REGOLARI SQ. 'B'		SI <input type="checkbox"/>		BUONO				
FIRMA DIRIGENTE SQUADRA "A"			ARBITRO Sig.		FIRMA DIRIGENTE SQUADRA "B"			ARBITRO Sig.				
FAIR PLAY SQUADRA "A" - TOTALE PUNTI						FAIR PLAY SQUADRA "B" - TOTALE PUNTI								
Da consegnare in busta chiusa, oppure a mezzo Posta prioritaria o mezzo FAX nel entro le 48 ore successive alla gara. Qualora gli spazi presenti sul referto di gara non fossero sufficienti, è possibile inviare fogli allegati, su carta intestata della Società, per il supplemento di informazioni debitamente firmati.														

RISULTATO DELLE GARE

Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini ed Esordienti), i risultati di ciascun tempo di gioco devono essere conteggiati separatamente.

Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel primo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 (stessa cosa vale per il terzo) ed il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che, pertanto, ogni tempo non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimanda, per le diverse combinazioni di risultato finale, all'apposita tabella esemplificativa riportata qui di seguito:

COMBINAZIONI DI RISULTATO FINALE

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara:	risultato finale	3-3
Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre:		3-2
Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre:		3-1
Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi:		3-0
Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi:		2-2
Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi:		2-1

Allegato 5

RICHIESTE DI TESSERAMENTO **AGGIORNAMENTO POSIZIONE**

TRASFERIMENTO

Con decorrenza venerdì 1° luglio 2016 ogni società di questo C.R. può effettuare *le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori con la procedura on-line, come è consultabile nella guida on-line utilizzando l'apposita "password", consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del Sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.lnd.it.*

UNA VOLTA EFFETTUATA LA RICHIESTA ON-LINE, DOPO AVERLA STAMPATA, ESSA DOVRÀ COMUNQUE ESSERE INOLTATA AL C.R. CAMPANIA CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME.

Art. 39, comma 2, N.O.I.F.: "**La richiesta di tesseramento** è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di **plico raccomandato con avviso di ricevimento**".

IMPORTANTE

Le richieste di tesseramento consegnate presso la Delegazioni Provinciale di Caserta, devono essere in busta chiusa con su apposti " nome e matricola della Società ".

La richiesta può essere effettuata anche attraverso la modalità telematica.

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 363/A del 26 aprile u.s. della F.I.G.C., ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso il Comitato competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (**esclusivamente presso la sede del C.R. Campania**), comunque con il corredo obbligatorio del "distinta di presentazione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori "**giovani dilettanti**" può essere, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., chiesto **fino a mercoledì 31 maggio 2017 – ore 19.00** ; quello dei calciatori "**non professionisti**" decorre dal 1° luglio e **termina venerdì 31 marzo 2017 – ore 19.00** .

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la propria famiglia. Per "famiglia" si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente "dal marito, dalla moglie e dai figli". Peraltro, è fatta salva l'ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", **compilate con la modalità telematica (consultare la guida on-line per i diversi casi)**, tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "**primo periodo**" (1° luglio / 16 settembre 2016, ore 19.00) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 16 settembre.**

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 16 dicembre, valgono per il "**secondo periodo**" (dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016, ore 19.00).

Da **giovedì 8 settembre p.v.** sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (**non** delle richieste di tesseramento / aggiornamento) **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il **diritto – dovere** di ritirare **immediatamente** le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell'interesse delle società, **dalla stagione sportiva 1998/1999 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.**

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società – nel loro esclusivo interesse – di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che **NON** contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Art. 39, comma 5, N.O.I.F.: "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, **purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti**, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento**" (s'intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che **l'utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento (compilate con la modalità on-line) sono:

- a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;**
- b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.**

Le liste di trasferimento (**compilate con la modalità on-line**) spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 26 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 26 dicembre) sono **NULLE.**

Per esse non ha alcun valore il timbro di partenza eventualmente coincidente od antecedente rispetto al 16 settembre (per il primo periodo) ed al 16 dicembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (26 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti NULLE le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell'ambito della L.N.D., ossia dal 17 settembre al 30 novembre (entrambi compresi) 2016.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

- art. 40 quater N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società dilettantistiche"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. 3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

- art. 40 quinquies N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento.
- c) certificato di residenza in Italia;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità. 4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

- art. 100 N.O.I.F. – comma 2: "Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori " non professionisti", "giovani dilettanti" e " giovani di serie" (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal

Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”;

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: **NUOVO TESTO:** Negli accordi relativi a trasferimenti a titolo definitivo di calciatori “ *giovani di serie*” possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente determinato con criteri specificamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: **Omissis** "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita LA POTESTÀ GENITORIALE". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - comma 1: “Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

- art. 101 N.O.I.F. - comma 2: **ABROGATO**

SONO STATE ABROGATE l'ultima parte dell'art. 101 NOIF che prevedeva che lo stesso calciatore non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ed il comma 2 del medesimo art. che prevedeva che il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive alla stessa società.

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possano essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016 della L.N.D.).

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti “prestiti”).

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: “Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori “giovani dilettanti” (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo.** Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive”.

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2, dispone che “la **risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo** è... consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il **1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.** Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere **depositati**, “entro il predetto termine ultimo”, presso le Leghe, le Divisioni, i Comitanti Regionali e le Delegazioni Provinciali competenti, **o spediti a mezzo plico raccomandato**, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere

dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, **soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) dal 1° settembre 2016 ed entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi" (ovvero, entro il 30 novembre 2016).**

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori "non professionisti", o "giovani dilettanti", che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 16 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei trasferimenti – **esclusivamente:**

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", prevista dall'art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, **a condizione però che la risoluzione sia stata depositata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro il 30 novembre 2016.**

La validità e l'efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l'efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale **sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre** (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi.

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 26 dicembre.

Ovviamente, la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale "fine a se stessa" (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al "ritorno" del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso "in prestito" ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch'esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre.

CAMPIONATI 2016/2017 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE (Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2016, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico)

dei Campionati 2016/2017 è **consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2016 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), **ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2016/2017 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.**

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;

c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE AL PUBBLICO

Si ricorda alle Società dipendenti, che per la stagione sportiva 2016/2017, gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di aperture al pubblico:

LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' ore 09.00 – 12.00
MARTEDI' – GIOVEDI' ore 16.30 – 19.00

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici..

Publicato in Caserta. affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet il 10 NOVEMBRE 2016

Il Segretario
Fausto Lombardi

Il Delegato
Gerardo Trombetta